

Legge regionale 25 giugno 2026, n. 7

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7
DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE)**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 26.06.2026)

Art. 1.

*(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del Servizio Sanitario Regionale))*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2006, come sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2025, n. 18 (Disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale e modifica all'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))), è sostituita dalla seguente:

“ d) Aziende sanitarie: l'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), le aziende ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), nonché l'Azienda ospedaliera metropolitana (AOM) articolata in IRCCS ospedale Policlinico San Martino, ospedale Galliera, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 3, ospedale Villa Scassi, ospedale San Carlo e ospedale Erzelli; ”.

2. All'articolo 14 bis della l.r. 41/2006, come inserito dall'articolo 8 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“ 1. La Conferenza dei Sindaci dell'ATS Liguria, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali, corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione e opera tramite una rappresentanza costituita dai Presidenti delle cinque Conferenze dei Sindaci delle ASL di cui all'articolo 15 e da due ulteriori rappresentanti eletti da ciascuna delle Conferenze dei Sindaci di ASL tra i propri componenti. ”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria è eletto a maggioranza dal Comitato di rappresentanza di cui al comma 1 tra i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle ASL di cui all'articolo 15. ”.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 ter della l.r. 41/2006, come inserito dall'articolo 8 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:

“ 2. I seguenti atti adottati dal direttore generale dell'ATS Liguria sono approvati dalla Giunta regionale previo parere non vincolante della Conferenza dei Sindaci come espresso dal Comitato di rappresentanza in coerenza con i tempi e le modalità fissati dalla normativa nazionale in materia:

a) piano strategico aziendale;

b) bilancio di previsione economico annuale e bilancio di esercizio;

c) piano attuativo annuale. ”.

4. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 9 della l.r. 18/2025, le parole: “ dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL ” sono sostituite dalle seguenti: “ delle ASL è composta dai Sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna ASL ed ”.

5. Al comma 2 dell'articolo 17 quater della l.r. 41/2006, come inserito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

“ c) centrale regionale d'acquisto per la sanità (CRAS), quale centrale di committenza anche per le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali individuati dalla programmazione regionale. Nelle more del conseguimento della qualificazione da parte della CRAS quale centrale di committenza ai sensi della normativa vigente, le procedure di cui alla presente lettera restano in capo alla stazione unica appaltante regionale (SUAR); ”;

b) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:

“ p bis) ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta regionale. ”.

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 quater della l.r. 41/2006, come inserito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, sono aggiunti i seguenti:

“ 2 bis. Per le funzioni di cui al comma 2 l'area Liguria Salute opera in dipendenza funzionale dalla direzione regionale competente in materia di sanità, alla quale assicura l'attuazione degli indirizzi, degli standard operativi e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione.

2 ter. L'area Liguria Salute opera quale soggetto avvalso del soggetto aggregatore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione); il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione. ”.

7. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, dopo le parole: “ amministrazioni competenti, ” sono inserite le seguenti: “ ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, ”.

8. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:

“ 1. Il consiglio dei sanitari, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 502/1992, è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza e altri operatori sanitari laureati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'azienda è presente un presidio ospedaliero, nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. ”.

9. All'articolo 26 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“ a) AOM, quale configurazione di più ospedali tra cui l'IRCCS ospedale Policlinico San Martino, il plesso Villa Scassi, il plesso Galliera con le modalità di cui al comma 3, il plesso San Carlo e il plesso Erzelli. La qualifica di IRCCS, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia, è riferita unicamente alla sede dell'IRCCS ospedale Policlinico San Martino sita in Genova, oggetto di riconoscimento del carattere scientifico (di seguito: sede); ”;

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

“ 5. Le funzioni sanitarie assistenziali svolte presso l'ospedale Villa Scassi e l'ospedale San Carlo sono assunte

dall'AOM a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° luglio 2026. ”.

10. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 18/2025, è sostituito dal seguente:

“ 3. *Nell'ambito dell'AOM, l'IRCCS ospedale Policlinico San Martino, sede oggetto di riconoscimento del carattere scientifico, nelle aree tematiche di afferenza di oncologia e neurologia, persegue, garantendone la complementarità e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.* ”.

11. All'articolo 28 bis della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “ *La Giunta regionale all'atto della nomina attribuisce al direttore generale ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attività di assistenza e di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 ter, del d.lgs. 288/2003.* ”;

b) al comma 7, dopo le parole: “ *in coerenza* ” sono inserite le seguenti: “ *con i principi di cui al d.lgs. 288/2003 nonché* ” e alla fine è aggiunto il seguente periodo: “ *Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.* ”;

c) la lettera e) del comma 9, è sostituita dalla seguente:

“ *e) il direttore operativo della sede e i direttori dei plessi ospedalieri di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a);* ”.

12. All'articolo 28 ter della l.r. 41/2006, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 18/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ *e lo trasmette alla Regione e al Ministero della salute entro cinque giorni dall'adozione* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *acquisito il parere del consiglio di indirizzo e verifica, e lo trasmette entro cinque giorni dall'adozione per l'approvazione alla Regione e al Ministero della salute* ”;

b) il primo periodo del comma 4, è sostituito dal seguente: “ *L'assetto organizzativo dell'AOM deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, delle funzioni formative nonché di quelle scientifiche e di ricerca nelle discipline di oncologia e neurologia e in quelle complementari e integrate svolte presso la sede oggetto del riconoscimento.* ”;

c) la lettera c) del comma 5, è sostituita dalla seguente:

“ *c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, del direttore operativo della sede e dei direttori dei plessi ospedalieri di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a), dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture, ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'AOM verso l'esterno;* ”;

d) il comma 8, è sostituito dal seguente:

“ *8. Il direttore generale nomina, altresì, il direttore operativo della sede, al quale si applica la disciplina di cui all'articolo 28 sexies, e i direttori dei plessi ospedalieri.* ”.

13. Alla data del 1° luglio 2026 l'AOM succede nel patrimonio, nelle attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ospedale Evangelico internazionale (OEI) relativi alle funzioni svolte presso l'ospedale San Carlo, fatto salvo quanto previsto al comma 15 e a eccezione del contenzioso che

rimane in capo all'OEI.

14. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e per ogni altro adempimento conseguente al trasferimento dei beni di cui al comma 13.

15. Fermo restando il trasferimento delle attività presso l'AOM dal 1° luglio 2026, il personale che alla data del 30 giugno 2026 presta servizio presso o a favore dell'ospedale San Carlo, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito dal 1° gennaio 2027, senza soluzione di continuità e conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), all'AOM. Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, tale personale opera in comando presso l'AOM e tutti gli oneri sostenuti dall'OEI saranno rimborsati dall'AOM stessa. Il subentro negli eventuali rapporti di lavoro in essere al 30 giugno 2026 non rientranti nelle tipologie di cui al primo periodo, sarà oggetto di specifiche intese tra l'AOM e l'OEI, sulla base dei fabbisogni degli stessi. L'AOM subentra altresì nei contratti di collaborazione libero professionale in essere al 30 giugno 2026.

16. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le procedure di affidamento dei lavori concernenti la realizzazione dei nuovi ospedali per le quali, a decorrere dalla data di conseguimento della qualificazione da parte della CRAS quale centrale di committenza ai sensi della normativa vigente, proseguono le funzioni di centrale di committenza esercitate dalla Regione ai sensi della l.r. 2/2021 nei confronti delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell'Ente ospedaliero Ospedali Galliera e dell'OEI.

17. Restano in capo alla Regione il contenzioso e i relativi oneri derivanti dalle procedure di gara individuate ai sensi del comma 16, nonché il contenzioso e i relativi oneri connessi all'esecuzione dei contratti conseguenti alle medesime procedure.

18. Tutti i riferimenti contenuti nella l.r. 41/2006 all'IRCCS Azienda ospedaliera metropolitana (IRCCS AOM) sono da intendersi all'Azienda ospedaliera metropolitana (AOM) e tutti i riferimenti all'ospedale Policlinico San Martino sono da intendersi all'IRCCS ospedale Policlinico San Martino.

Art. 2.

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.